

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO**

L'AQUILA

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA di MISURA CAUTELARE ED
ISTANZA DI NOTIFICAIZONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Sig. **DI SANTE ANTONIO**, nato a Atri (TE) il 31/08/1974, CF DSNNTN74M31A488H, residente in Martinsicuro Via Berliguer 4, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli**(CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliato presso gli indicati difensori, giusta procura rilasciata in separato foglio e da considerarsi al presente atto fisicamente e materialmente congiunta. I predetti difensori, ai sensi di legge dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presente procedimento ai rispettivi indirizzi pec: mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it, simona.mazzilli@pec-avvocatiteramo.it come risultanti dal REGINDE, ed ai numeri di fax 0861/587012 -0861.031192

(Ricorrente)

CONTRO

ASL DI TERAMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

D'Alessandro Luigi e degli altri 65 candidati collocatisi in posizione poziore rispetto al ricorrente nella Graduatoria relativa alla Asl Lanciano Vasto Chieti

(Controinteressati)

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA
CAUTELARE**

- a) Della delibera nr 1038 del 31/05/2022 di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

PROFESSIONALI CAT. D PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE UU. SS. LL, DI TERAMO, LANCIANO VASTO CHIETI, E AVEZZANO SULMONA L'AQUILA CODICE CONCORSO C23, INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1953 DEL 07/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO, così come resa nota e pubblicata con la delibera nr. 1038 il **31 maggio 2022** sul sito Istituzionale della Azienda USL di Teramo <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.0970-del-24.05.2022-omissis.pdf><https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.-1223-del-22.06.2022.pdf>, con la quale la Asl di Teramo ha approvato la graduatoria finale di merito del Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 48 collaboratori amministrativi professionali Cat. D, nella parte in cui ha inserito il ricorrente nella posizione 67 della graduatoria relativa alla ASL di Lanciano Vasto Chieti, in luogo della posizione nr 1;

- b)** dei verbali di concorso versati agli atti della procedura, ancorché non conosciuti dal ricorrente, con i quali la Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione dei titoli di carriera del ricorrente, nella parte in cui ha ommesso di considerare il servizio da questi reso a tempo pieno ed indeterminato quale dipendente Docente Laureato presso il Ministero dell'Istruzione polo liceale Illuminati di ATRI, come corrispondente al servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale messo a concorso ovvero in qualifiche corrispondenti, così non attribuendo 15 punti per titoli di carriera;
- c)** di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese, per quanto possa occorrere, la comunicazione prot. Nr. 0066240/222 del 22/06/2022 con la quale la Asl di Teramo ha rigettato la richiesta di rettifica in via di autotutela della graduatoria ed ommesso di comunicare al ricorrente la scheda di valutazione dei titoli e la relativa motivata relazione della commissione resa ai sensi dell'art. 11 (Valutazione dei titoli) del Bando di Concorso, nonché degli atti e dei provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali;
- e)** di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dal ricorrente anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi dello stesso e, per quel che occorrer possa, del Bando di concorso nelle parti lesive per il ricorrente;

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio massimo conseguibile per i titoli carriera (15 punti) o altro accertato, da aggiungere a quello per Curriculum formativo e professionale (2,60 punti) e conseguentemente inserito nella corrispondente posizione della graduatoria definitiva di merito,

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad inserire il Sig. **Di Sante Antonio** al primo posto della graduatoria definitiva di merito Asl Lanciano Vaso Chieti del Concorso *de quo*, con salvezza *ex tunc* di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, qualora quest'ultimo risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della Asl di Teramo;
e, nelle more, **concedere,**

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione attribuisca al ricorrente il punteggio massimo di 15 per i titoli di carriera, da aggiungere a quello relativo agli altri titoli (2,60) e conseguentemente lo inserisca nella prima posizione della graduatoria definitiva di merito Asl Lanciano Vasto Chieti, con il punteggio di per titoli di 17,60 o altro accertato, onde evitare che lo stesso perda la *chance* di essere proclamato vincitore del concorso ed assunto a tempo indeterminato presso l'Asl di Lanciano Vasto Chieti in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat D.

FATTO

Con deliberazione N. 1953 del 7/12/2020, la ASL di Teramo ha indetto la Procedura aggregata un per il reclutamento di **48 Collaboratori Amministrativi Professionali CAT D** per le esigenze delle Azienda UU.SS.LL. di Teramo (nr 10 unità), Lanciano Vasto Chieti (nr. 19 unità), ed Avezzano Sulmona L'Aquila (nr. 19 Unità), (CODICE CONCORSO C23) il cui bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nr 41 Speciale Concorsi del 05/03/2021 successivamente pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 del 16/04/2021 e sul sito aziendale al link https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-C23-AGGR-Collaboratore-Amministrativo-Prof.le_.pdf (All. 1).

Nel predetto bando, art 11, comma 1, alla voce “*Titoli di carriera*” è stato previsto: “*Sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti (punti 1,200 per anno)*”.

Nella domanda di partecipazione (all.2), dunque, il ricorrente ha indicato di aver prestato servizio dal 01/09/2007 al 9/05/2021 (servizio in corso al momento della presentazione della domanda) in qualità di “*Dipendente Docente Laureato (Cat. KA08) presso Ministero Istruzione - Polo Liceale “L. Illuminati Atri (TE) (omissis) ente pubblico – Dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno 100%*”.

Contrariamente a quanto previsto dall’art. 8 del DPR 220/2001, la Commissione non ha fatto luogo alla preventiva comunicazione della valutazione dei titoli.

All’esito della prova unica scritta nella quale il ricorrente ha totalizzato un punteggio di 56,60, in data 31 maggio 2022, la Asl di Teramo in persona del Direttore Generale p.t., con delibera nr. 1038, recependo gli atti del concorso rimessi dalla Commissione con nota Prot. N. 0046612 del 22/04/2022, nonché il verbale del 12/04/2022 di redazione della graduatoria finale, atti, questi ultimi, non conosciuti dal ricorrente, ha approvato la graduatoria finale di merito (all.3).

Nella graduatoria stilata per la ASL di Lanciano Vasto Chieti il ricorrente si è visto collocato al **67° posto** con il punteggio totale di **59,20 di cui 56,60 per la prova unica scritta e 2,60 per titoli** (titoli di carriera; titoli accademici e di studio; pubblicazioni e titoli scientifici; curriculum formativo e professionale).

Invero, la commissione ha errato nella valutazione dei titoli del ricorrente, non considerando il servizio dallo stesso prestato presso altra pubblica amministrazione in “*qualifica corrispondente*” a quella messa a concorso, come meglio si spiegherà nel prosieguo.

Pertanto, in data 8 giugno 2022 (all.4), con il patrocinio degli Avv.ti Simona Mazzilli e Mira De Zolt, il ricorrente ha chiesto alla commissione di rettificare la graduatoria di merito mediante l’attribuzione del corretto punteggio per titoli di carriera, tenendo conto del fatto che il servizio da lui prestato presso il Ministero dell’Istruzione dal 01/09/2007 al 09/05/2021, era da considerarsi servizio reso in profilo professionale corrispondente a quello messo a concorso, ai sensi del DPCM 26 giugno 2015 Tabelle 1 e 9, con diritto

all'attribuzione del punteggio massimo (15) per titoli di carriera; contestualmente, il ricorrente ha chiesto che gli venissero consegnate la scheda di valutazione dei titoli e la relativa motivata relazione della commissione di cui all'art. 11 del Bando di concorso, come previsto dagli artt. 8 e segg. DPR 220/2001, senza però ottenere in merito riscontro. Con nota prot nr. 066 240/222 del 22 giugno 2022 (All.5) la commissione Esaminatrice ha rigettato la richiesta del ricorrente riferendo di aver "verificato che il servizio dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al Concorso in oggetto, non è profilo corrispondente al profilo messo a concorso", aggiungendo che "...il dott. Di Sante Antonio ha dichiarato altresì di aver prestato servizio quale Docente Laureato (KA08) presso il Ministero Istruzione – (omissis) senza menzionare la qualifica che non risulta nominata nella tabella 1 del DPCM 26/06/2015."; precisando, infine, che "Per quanto concerne la tabella n9 del citato DPCM è evidente che la stessa si riferisce esclusivamente al comparto scuola pertanto la qualifica di docente non è equiparata al profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D nell'ambito del Comparto sanità".

La determinazione della commissione è *ictu oculi* ingiusta ed illegittima, nonché gravemente pregiudizievole degli interessi del ricorrente, pertanto, si rende necessaria la impugnazione della graduatoria finale di merito e dei verbali della commissione, ancorché non conosciuti dal ricorrente, nella parte in cui valutano e attribuiscono al Sig. Di Sante Antonio un erroneo punteggio per i titoli, nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota prot. 066 240/222 del 22 giugno 2022 di rigetto della richiesta di rivalutazione dei titoli, nei termini innanzi specificati e per i seguenti motivi.

DIRITTO

Violazione dei principi che regolano le corrispondenza/equivalenza/equipollenza dei profili professionali presso le pubbliche amministrazioni. Violazione e falsa applicazione del DPCM 25 giugno 2015 art. 11 - Tabelle 1 e 9, del D.lgs. 165/2001 in particolare dell'art. 29 bis. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della disparità di trattamento ed arbitrarietà manifesta. Eccesso di potere per travisamento. Omessa istruttoria. Difetto di motivazione. Motivazione illogica ed incoerente. Irragionevolezza dell'azione amministrativa.

Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali.

Il ricorrente avrebbe dovuto vedersi attribuito il punteggio massimo conseguibile per i titoli di carriera in ragione del fatto che lo stesso ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione (Ministero dell'istruzione polo Liceale di Atri) dal 01/09/2007 al 9/05/2021, ossia per 13 anni e 8 mesi. Tenuto conto, infatti, del punteggio da attribuire ad ogni anno di servizio 1,200, come previsto dall'art 11 del Bando di Concorso, e degli anni di servizio - 13 anni ed 8 mesi - il ricorrente avrebbe totalizzato un punteggio di 16,40 ($1,2 \cdot 13 + 0,1 \cdot 8$), superiore al punteggio massimo conseguibile (15), da sommarsi al punteggio per titoli di Studio e Curriculum Formativo e Professionale (cfr. all.2 Domanda di Partecipazione).

La commissione, invece, ha inteso attribuire al Sig. Di Sante per tutti i titoli posseduti, come elencati nella domanda di partecipazione [(a) **Titoli di carriera** 13 anni ed 8 mesi "*Dipendente Docente Laureato (Cat. KA08) presso Ministero Istruzione - Polo Liceale "L. Illuminati Atri (TE) (omissis) ente pubblico - Dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno 100%*" (b) **Titoli accademici e di studi:** "*Diploma di Specializzazione in Diritto Sindacale, del lavoro e della previdenza sociale*" UniTe durata 3 anni - *Dottorato di Ricerca in Epistemologia dell'Informatica e Mutamenti Sociali*" UniTe 3 anni; (c) **Concorsi Convegni e Congressi** come Discente "*Competenze Digitali*" come Docente "*Innovazione ed organizzazione Aziendale*" 45 ore], **il minor punteggio di 2,60**, senza peraltro, come anticipato nella premessa in fatto, comunicarlo al ricorrente ai sensi dall'art. 8 del DPR 220/2001, ciò collocandolo nella 67 posizione della graduatoria - con il punteggio di 59,20 - **in luogo della prima** con il punteggio di 74,20 ($56,60 + 15 + 2,60$) o altra posizione corrispondente a quella effetto della diversa valutazione dei titoli ritenuta corretta.

Nel rigettare la richiesta di riesame dei titoli di carriera la Commissione ha affermato di aver **verificato** che il servizio prestato dal ricorrente presso il Polo Liceale di Atri dal 01/09/2007 al 09/05/2021, non poteva essere considerato servizio "*presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti*", senza, tuttavia, dare conto delle verifiche eseguite, omettendo, quindi, ogni effettiva motivazione.

La stessa commissione ha poi voluto giustificare la scelta affermando: "...il dott. Di Sante Antonio ha dichiarato altresì di aver prestato servizio quale *Docente Laureato (KA08) presso il Ministero Istruzione - (omissis)* senza menzionare la qualifica che non

risulta nominata nella tabella 1 del DPCM 26/06/2015.” ed aggiungendo che “*Per quanto concerne la tabella n9 del citato DPCM è evidente che la stessa si riferisce esclusivamente al comparto scuola pertanto la qualifica di docente non è equiparata al profilo professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D nell’ambito del Comparto sanità*”.

Il ragionamento seguito dalla commissione è illogico, del tutto illegittimo, connotato da eccesso di potere per travisamento ed arbitrarietà manifesta.

Infatti, il DPCM 25 giugno 2015 recante “*Definizione delle tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale*”, adottato su proposta del Ministero della Semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’art 29 bis del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 4 comma 3 del D.L. 24/06/2014 nr. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 nr 114, **al fine di favorire la mobilità tra i comparti di contrattazione del personale della pubblica amministrazione, contiene, nelle tabelle allegate, la chiara e concreta esplicitazione della corrispondenza di profili professionali tra i detti differenti comparti utile a rendere possibile la mobilità del personale della pubblica amministrazione, e dunque, alla individuazione dei profili professionali tra loro corrispondenti.**

Si esamini.

L’art. 29 bis del Dlgs 165/2001 stabilisce che, “*al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... OMISSIS ... è definita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione*”. In attuazione di esso disposto, è stato emanato il DPCM 26 giugno 2015 contenente le dette Tabelle di equiparazione.

In particolare, la Tabella 9, che la Commissione afferma riferirsi “*al solo comparto scuola*”, “*definisce la corrispondenza del personale Docente e non docente del Comparto Scuola ed AFAM rispetto al comparto Ministeri*” (cfr. art. 1 co. 4 DPCM 26 giugno 2015) e precisamente, per quanto qui di interesse, equipara il personale “**Docente laureato istituto secondario di II grado - Docente scuola media**” (cat. KA08), cui appartiene il ricorrente, a quello inquadrato nell’Area III F1 del comparto Ministeri. Come espressamente previsto dal DPCM in discorso all’art. 1 co. 4, la citata Tabella 9 è da integrare per gli altri comparti

con la Tabella 1, che individua, tra l'altro, la corrispondenza dell'area funzionale III F1 del comparto Ministeri con la Cat D del SSN.

Viepiù che, con riferimento alla individuazione delle posizioni di inquadramento giuridico e, dunque, di profilo professionale, l'art. 2 comma 2 del Citato DPCM, stabilisce la necessità di *“tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione”*; e nel caso di specie sussiste perfetta coincidenza tra i requisiti specifici di ammissione alle rispettive procedure concorsuali. Infatti, l'art. 2 del Bando di concorso, che ne occupa, prevede quale requisito specifico di ammissione al concorso, il possesso del *“Diploma di Laurea (V.O.) o laurea specialistica ex DM5 09/1999 o Laurea Magistrale ex DM 270/2004, in discipline giuridiche o economiche”*, il medesimo requisito è chiaramente necessario per poter accedere al concorso per il personale docente laureato nelle scuole di secondo grado o nella scuola media.

La determinazione della commissione, che, nella nota di riscontro alla richiesta di riesame, ha affermato l'insussistenza della corrispondenza tra i profili professionali è peraltro resa in difetto di istruttoria; infatti, essa commissione, pur riferendo di aver *“verificato”* che il servizio dichiarato dal candidato non fosse corrispondente al profilo messo a concorso, non dà conto né delle fonti normative né dell'iter logico argomentativo seguito nella detta *“verifica”* che l'ha condotta ad una simile conclusione, avendo omesso, peraltro ingiustificatamente, di comunicare al candidato la scheda e la motivata relazione inerenti alla valutazione dei titoli e ciò sia in dispregio del D.P.R. 220/2001, art.8, che del Bando di concorso, nonostante espressa richiesta in tal senso avanzata dal ricorrente. Ugualmente appare difettare attività istruttoria, sussistere travisamento ed irragionevolezza dell'azione amministrativa, dal momento che la commissione, ancora nella nota di riscontro sub all. 5, afferma che il dott. Di Sante non avrebbe menzionato *“la qualifica che non risulta nominata nella Tabella 1 del D.P.C.M. 26/06/2005”*. Sul punto va osservato quanto segue.

In primo luogo, il ricorrente ha correttamente menzionato la qualifica: *“Docente Laureato”*, pure nominata nella TAB 9 del DPCM 26/06/2015 che, integrata con la Tab 1, cui si riferisce la commissione, conduce ad individuare la corrispondenza tra il profilo professionale messo a concorso e quello del ricorrente; inoltre, è pacifico che in materia di pubblici concorsi, sussiste in capo all'Amministrazione un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti (in questo senso, *ex multis*,

TAR ABRUZZO L'AQUILA Sez. I sent. N. 172/2021 del 01/04/2021). Nel caso di specie, pur a voler ritenere fondata la affermazione resa dalla commissione circa la mancanza dell'indicazione della qualifica nominata nella tab. 1 del DPCM 26/06/2015, essa commissione avrebbe potuto, dalla semplice lettura del citato D.P.C.M., arrivare alla conclusione per cui la Tab. 9 deve essere integrata con la tab 1 e ciò al fine di individuare la corrispondenza tra i profili del Comparto scuola e quelli degli altri comparti.

Alla luce di quanto sin qui affermato, il comportamento e le determinazioni sul punto della Commissione appaiono assunte in violazione sia dell'art. 29 bis D.lgs. 165/2001 che del D.P.C.M. 26/06/2015 e della *ratio legis* sottesa ad esse norme, concretantesi, come già ricordato, nell'intento dichiarato di favorire la mobilità intercompartimentale del personale non dirigenziale. Se, dunque, il DPCM individua la equivalenza delle qualifiche professionali tra Comparti e può essere utilizzata per "*favorire*" la mobilità, strumento di collocazione del personale che precede l'attivazione di ogni procedura concorsuale, non può negarsi la sussistenza della equivalenza e/o corrispondenza del profilo professionale di Docente Laureato KA08 con quello di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat D.

Dunque, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 11 del Bando di concorso inerente la valutazione dei titoli di carriera, e del DPCM 26 giugno 2015, al ricorrente deve essere attribuito il punteggio di 15,000 per titoli di carriera a cui andrà sommato il punteggio 2,600 come calcolato dalla commissione senza considerare i predetti titoli di carriera, punteggi che, in uno all'esito della prova unica scritta (56,60) sommerebbero 74,20 idoneo a collocare il ricorrente nella posizione nr 1 della graduatoria definitiva di merito.

Stante quanto sin qui evidenziato, è lapalissiana l'erroneità della valutazione della commissione e la fondatezza del presente ricorso.

P.Q.M.

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza

IN VIA CAUELARE, sospendere gli atti impugnati e, per gli effetti, attribuire al ricorrente il punteggio di 15 per i titoli di carriera da sommare a quelli per titoli di studio e *curriculum* formativo professionale 2,60, e collocarlo in via cautelare al primo posto della graduatoria definitiva di merito, **relativa alla ASL di Lanciano Vasto Chieti del CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI CAT. D PER LE ESIGENZE DELLE**

AZIENDE UU. SS. LL, DI TERAMO, LANCIANO VASTO CHIETI, E AVEZZANO SULMONA L'AQUILA CODICE CONCORSO C23, INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1953 DEL 07/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO.

NEL MERITO, accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati per quanto di interesse del ricorrente e, quindi, riconoscere il diritto dello stesso a vedersi dichiarato vincitore del CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI PROFESSIONALI CAT. D PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE UU. SS. LL, DI TERAMO, LANCIANO VASTO CHIETI, E AVEZZANO SULMONA L'AQUILA CODICE CONCORSO C23, INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1953 DEL 07/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO, relativamente alla graduatoria Asl di Lanciano Vasto Chieti, **con il punteggio di 74,20** o altro conseguente alla corretta valutazione dei titoli.

condannare l'amministrazione resistente ad attribuire al Sig. **Di Sante Antonio**, il punteggio di 15 per titoli di carriera e, conseguentemente, a rideterminare il punteggio complessivo ed inserirlo nella graduatoria finale di merito, relativa alla ASL di Lanciano Vasto Chieti, nella posizione corrispondente, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*;

condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni *subiti e subendi* derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Si allegano:

1. Delibera ASL TERAMO n. 1953 del 07/12/2020;
2. Domanda di Partecipazione Di Sante Antonio;
3. Delibera 1038 del 31/05/2022 Asl di Teramo contenente la graduatoria;
4. Richiesta riesame del 8/06/2022;
5. Nota prot nr 066240/222 del 22/06/2022;
6. Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento;
7. Diploma di Specializzazione in Diritto Sindacale del lavoro e della previdenza sociale;

Ai sensi e per gli effetti del TU Spese di Giustizia 115/2002, si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato di € 325,00.

Teramo, li 28 luglio 2022

Avv. Mira De Zolt



Mira De Zolt
28.07.2022 12:15:21
GMT+01:00

Avv. Simona Mazzilli

Firmato digitalmente da: Simona Mazzilli
Data: 28/07/2022 15:48:01

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso ed evidenziano la sussistenza del *fumus boni juris*. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione di vedersi vincitore o, comunque, collocato nella corretta posizione della graduatoria finale del concorso, che è in procinto di essere recepita dalla Asl di Lanciano Vasto Chieti, per il soddisfacimento delle esigenze di assunzione.

Appare innegabile anche la sussistenza del *periculum in mora*, ciò fondando i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti e la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Infatti, essendo avvenuta già il 31 maggio 2022 la pubblicazione della graduatoria, è imminente il recepimento della stessa da parte della ASL n. 2 di Lanciano Vasto Chieti, con conseguente assunzione del vincitore; appare, dunque, estremamente necessario evitare che il ricorrente perda la possibilità di essere dichiarato vincitore del concorso e/o correttamente inserito nella graduatoria e di essere assunto a tempo indeterminato presso la Asl di Lanciano Vasto Chieti, dato che ciò pregiudicherebbe in modo grave e irreparabile la possibilità stabilizzare definitivamente la propria vita professionale, possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, **tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati.**

Per quanto dedotto, i sottoscritti avv.ti Mira De Zolt e Simona Mazzilli,

FANNO ISTANZA EX ART. 55 C.P.A. AFFINCHE'

Il TAR Abruzzo, voglia disporre l'attribuzione in via provvisoria e con riserva al ricorrente del punteggio corrispondente alla corretta valutazione dei titoli di carriera, per come sopra meglio precisato, con inserimento nella graduatoria di merito relativa alla ASL N. 2 di Lanciano Vasto Chieti, alla posizione n. 1.

Voglia, Codesto Ecc.mo TAR far luogo alla sospensione della efficacia degli atti impugnati e di ogni precedente e/o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, relativamente all'attribuzione al ricorrente del punteggio per titoli, adottando i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentire al ricorrente di essere inserito nella posizione corretta della graduatoria finale di merito, nelle more del celebrando giudizio.

P.Q.M

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle domande cautelari.

Con riserva di motivi aggiunti. Salvezze illimitate.

Teramo, li 28 luglio 2022

Avv. Mira De Zolt
Mira De Zolt
28.07.2022 12:15:21
GMT+01:00

Avv. Simona Mazzilli

Firmato digitalmente da: Simona Mazzilli
Data: 28/07/2022 15:48:04

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI
DELL'ART. 41 CO. 4 C.P.A.**

Il Sig. **DI SANTE ANTONIO**, nato a Atri (TE) il 31/08/1974, CF DSNNTN74M31A488H, residente in Martinsicuro Via Berliguer 4, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli** (CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, tenuto conto che il ricorso è fondato sulla contestazione dell'esito della valutazione dei titoli del ricorrente, quindi della graduatoria finale di merito relativa alla ASL n. 2 di Lanciano Vasto Chieti, dunque, che **tutti i candidati collocati in posizione poziore rispetto al ricorrente (n. 66) sono potenziali controinteressati** e risultando la notificazione ad un numero così elevato di persone impossibile e, comunque, estremamente difficoltosa,

FA ISTANZA A CHE

Il TAR Abruzzo, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi il ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della Asl di Teramo da perfezionarsi nel termine di legge.

Teramo, li 28 luglio 2022

Avv. Mira De Zolt
Mira De Zolt
28.07.2022
12:15:21
GMT+01:00

Avv. Simona Mazzilli

Firmato digitalmente da: Simona Mazzilli
Data: 28/07/2022 15:48:08